

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 124 del 13-12-21

**Oggetto: CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' LOCALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI
AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 09:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare la proposta in oggetto.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

FENU ANDREA	Sindaco	P
LAI ALEX	Vice Sindaco	P
PISTIS ROBERTO	Assessore	P
PISANO ANGELA	Assessore	P
SILENU MARIA LAURA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale SOGOS DR. GIORGIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La seduta di Giunta Comunale si è tenuta alla presenza del Sindaco e dell'assessore Silenu Maria Laura nella sede municipale, degli assessori Pistis Roberto, Lai Alex, Pisano Angela e del Segretario Comunale in modalità videoconferenza, così come stabilito dal DPCM 13 Ottobre 2020 art.1 comma 6 lettera n-bis come modificato dal DPCM 18 Ottobre 2020.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre

2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

CONSIDERATO che con il DPCM del 24 Settembre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.302 del 04/12/2020 si è provveduto a dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65- quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "*intermedi*", "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

CONSIDERATO che con tale provvedimento sono state assegnate al Comune di Segariu le seguenti somme :

- € 26.512,86 per l'annualità 2020;
- € 17.675,24 per l'annualità 2021;
- € 17.675,24 per l'annualità 2022;

CONSIDERATO all'art.4 del DPCM è previsto che i Comuni possono utilizzare il contributo di cui all'articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano Attività Economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

- d) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- e) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per

opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

CONSAPEVOLI del fatto che il nostro tessuto economico è formato essenzialmente da attività di lavoro autonomo, impresa (in particolare commercio ambulante, piccoli artigiani, imprese di servizi e pubblici esercizi) che hanno dovuto improvvisamente sospendere la propria attività, rinunciando, in molti casi, all'unica fonte di reddito;

RICHIAMATO quanto disciplinato all'interno:

- del *"Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 13.03.1991, con particolare riferimento all'articolo 22 del medesimo, rubricato *"Contributi straordinari"*;
- dell'articolo 12 della Legge n.241/90 rubricato *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"* a detta del quale *"...La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi..."*;
- del Decreto Legislativo n.33/2013, visto in particolare l'articolo 26 *"Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"* per il quale *"...1) Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2) Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.*
(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017); 3) La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,

incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016); 4) è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati..." e l'articolo 27 "Obblighi di pubblicazione dei soggetti beneficiari" a detta del quale "... 1) La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato....";*

DATO ATTO che, secondo preminente dottrina, i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge n. 241/1990 si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro o di un altro bene economicamente valutabile senza che ci sia un rapporto di corrispettività e, quindi, sorga in capo al destinatario l'obbligo di restituzione o l'erogazione di una controprestazione che si inserisca in un rapporto di sinallagmaticità, dovendosi ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "*vantaggio economico*" riconducibile all'art. 12 della Legge n. 241 del 1990: la locuzione "*vantaggio economico*" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento;

DATO ATTO che l'utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM24 settembre 2020 "*Ripartizione, termini*,
DELIBERA DI GIUNTA n. 124 del 13-12-2021 - Pag. 5 - COMUNE DI SEGARIU

modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", e considerate le relative

FAQ, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni;

DATO ATTO che l'accredito del contributo relativo all'annualità 2020 assegnato al Comune di Segariu è stato incassato in data 06/07/2021 al capitolo E 435/0;

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, dell'attuale situazione di crisi e sentite le richieste da parte del comparto locale, da parte di questa Amministrazione doveroso prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto, a sostegno delle attività economiche locali del mancato guadagno e dei costi d'esercizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitti, locazioni, fermo mezzi, bollette e ogni altra tipologia di costo da sostenere nonostante il blocco e/o riduzione delle attività aventi sede legale nel Comune di Segariu, individuando i criteri e le modalità alla base della medesima attribuzione;

VISTE le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di Coesione;

CONSIDERATO che il contributo economico in proposta è da ritenersi destinato a tutte le attività

Economiche aventi tutti i seguenti requisiti:

- svolgano Attività Economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Segariu;
- siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese almeno dal 01.01.2020;
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Il presente beneficio è cumulabile con altri contributi percepiti per la medesima finalità;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Municipale n.25 del 22.03.2021, sono state stabilite le seguenti modalità di erogazione:

1. L'attività per la quale si richiede l'accesso al contributo dovrà essere regolarmente costituita;

2. l'importo stanziato per tale finalità pari ad € 26.512,86 relative all'annualità 2020 verrà ripartito secondo le seguenti modalità:

a) 75% sarà suddivisa in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa che abbia sede operativa nel territorio comunale di Segariu;

b) restante 25% sarà suddivisa in ragione del numero delle sole domande che dimostrano una riduzione del fatturato relativo al periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 pari almeno **ad un terzo (1/3)** rispetto allo stesso periodo riferito all'esercizio precedente (01/01/2019 – 31/12/2019);

c) la misura massima erogabile ad ogni singola attività non potrà comunque essere superiore ad € 3.000,00;

d) l'erogazione del contributo verrà effettuata, a conclusione positiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata, mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di presentazione dell'istanza;

DATO ATTO:

- che, per poter accedere all'utilizzo dei fondi assegnati per le successive annualità, risulta necessario corrispondere per intero la somma assegnata nell'annualità precedente;

- che, in applicazione dei predetti criteri di ripartizione, potrebbero verificarsi economie date da somme non assegnate, con conseguente rischio di perdita dei contributi attribuiti per le successive annualità, a discapito dell'economia locale che vedrebbe una riduzione dei sostegni ad essa assegnati;

- che, per le motivazioni fin qui riportate, risulta necessario integrare i predetti criteri, prevedendo che al termine dell'istruttoria relativa all'assegnazione dei contributi in oggetto da doversi assegnare alle attività locali, le economie eventualmente createsi a seguito del completamento dell'iter vengano ulteriormente assegnate, in misura proporzionale, alle attività aventi avuto riduzione accertata di fatturato superiore ad 1/3, entro i limiti dati dai giustificativi presentati, prescindendo dal limite dei €3.000,00 stabiliti con la propria precedente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art.49 TUEL;

RITENUTO di dover fornire indirizzi al Responsabile del Settore Finanziario affinché proceda con gli ulteriori atti di gestione, detto procedimento dovrà concludersi secondo le tempistiche contenute all'interno del DPCM approvato;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi

DELIBERA

richiamato quanto in premessa indicato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto

DI FORNIRE INDIRIZZI al Responsabile del Settore Finanziario affinché, per le motivazioni in premessa riportate, al termine dell'istruttoria relativa all'assegnazione dei contributi in oggetto da doversi attribuire alle attività locali, le economie eventualmente createsi a seguito del completamento dell'iter vengano ulteriormente assegnate, in misura proporzionale, alle attività aventi avuto riduzione accertata di fatturato superiore ad 1/3, sempre entro i limiti dati dai giustificativi presentati, prescindendo dal limite dei €3.000,00 stabiliti con la propria precedente deliberazione;

DI DARE ATTO che la somma complessiva disponibile per le finalità di cui sopra pari a €. 26.512,86 è iscritta regolarmente nel bilancio;

Con separata ed autonoma votazione la Giunta Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, dichiara la seguente deliberazione

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-12-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Pintori Marco

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-12-2021

Il Responsabile del servizio
f.to ERRIU DOTT.SSA PAOLA

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to FENU ANDREA

Il Segretario Comunale
f.to SOGOS DR. GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 17-12-2021

Il Segretario Comunale
F.to SOGOS DR. GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
F.to SOGOS DR. GIORGIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.124 DEL 13-12-21**

Segariu li 17-12-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO